



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Regolamento di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 82 del 15 Novembre 2023

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
- art. 2 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- art. 3 - Delle occupazioni
- art. 4 - Accampamenti e alloggiamenti abusivi
- art. 5 - Velocipedi
- art. 6 - Immissioni sul suolo pubblico e nell'area pubblica
- art. 7 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo
- art. 8 - Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti
- art. 9 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

TITOLO III PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ' DELLE PERSONE

- art. 10 - Pubblica quiete
- art. 11 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- art. 12 - Rumori e schiamazzi per le strade

TITOLO IV USO E CONSERVAZIONE DELLE COSE PUBBLICHE E PRIVATE

- art. 13 - Comportamenti vietati nei luoghi pubblici
- art. 14 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- art. 15 - Messaggi
- art. 16 - Uso delle pubbliche fonti d'acqua e fontane monumentali
- art. 17 - Misure a tutela del decoro pubblico e privato
- art. 18 - Recinzioni e manutenzione dei terreni
- art. 19 - Alimentazione dei volatili di città

art. 20 - Sgombero della neve e del ghiaccio

TITOLO V ESERCIZIO DI MESTIERI, LAVORI E PROFESSIONI

art. 21 - Attività di lavavetri sulla pubblica via

art. 22 - Accattonaggio

art. 23 - Mestieri di strada

art. 24 - Amministratori di condominio

TITOLO VI SICUREZZA URBANA - QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

art. 25 - Contrasto della prostituzione

art. 26 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

TITOLO VII DETENZIONE E CONDUZIONE DI ANIMALI

art. 27 - Definizione di animale da compagnia

art. 28 - Responsabilità e doveri generali del detentore

art. 29 - Prevenzione dell'avvelenamento di animali

art. 30 - Norme particolari sulla conduzione dei cani

TITOLO VIII VIOLAZIONI DI NORME

art. 31 - Sanzioni

TITOLO IX ABROGAZIONI

art. 32 - Norme abrogate

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita e sull'ambiente della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni.
2. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune di Ascoli Piceno, in linea con le finalità del presente Regolamento, tutela e valorizza il patrimonio artistico, storico e monumentale della città nonché salvaguarda il paesaggio e la fruibilità di parchi, giardini e spazi verdi.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Comune" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il Comune di Ascoli Piceno.

ART. 2

Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale e/o qualsiasi altro Organo di Polizia nazionale o locale, così come previsto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n.689, anche mediante l'ausilio di personale tecnico specializzato e/o dei competenti servizi ispettivi istituzionalmente preposti;
2. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta può essere determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4. Il trasgressore è sempre tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 3

Delle occupazioni

1. E' vietato occupare in qualunque modo il suolo pubblico o ad uso pubblico, il sottosuolo e lo spazio aereo, sia pure momentaneamente e/o con oggetti facilmente amovibili.
2. Ogni occupazione deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal D. Lgs n. 507 del 15.11.1993 e dello specifico regolamento tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

ART. 4

Accampamenti ed alloggiamenti abusivi

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana, nonché la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene, è vietato effettuare accampamenti e/o bivacchi e/o alloggiamenti precari di qualunque tipo con tende, baracche, ripari di ogni genere.

ART. 5

Velocipedi

1. E' disposta la rimozione dei velocipedi rinvenuti sul suolo pubblico che si trovino in condizioni tali da farne desumere lo stato di abbandono nonché privi di parti essenziali all'uso e che si presentino privi di riscontri oggettivi che consentano di risalire al proprietario o di chi ne abbia la materiale disponibilità.
2. E' altresì disposta la rimozione dei velocipedi che dovessero essere rinvenuti fissati ad arredi pubblici urbani diversi dalle apposite rastrelliere, ovvero a segnaletica stradale, monumenti, immobili di rilevante valore architettonico, pali della pubblica illuminazione e in qualunque luogo in cui arrechino danno al decoro o ostruiscano passaggi pedonali/ciclabili o impediscano la normale viabilità.
3. Le modalità operative per l'attività di intervento, rimozione, deposito e restituzione sono disciplinate da apposito provvedimento amministrativo.

ART. 6

Immissioni sul suolo pubblico e nell'area pubblica

1. E' proibito qualunque gettito, spargimento o immissione di materie solide o liquide sul suolo pubblico come pure qualunque esalazione nociva o molesta nell'area pubblica.
2. E' vietato scuotere, sbattere e spolverare dalle finestre, verso il suolo pubblico tappeti, teli o simili, nonché di gettare dalle abitazioni, sia di giorno sia di notte, qualsiasi materiale.
3. Nelle facciate delle case, nelle vie principali e nelle piazze del centro storico è proibito stendere biancheria o qualunque altro oggetto visibile dalle vie e piazze pubbliche e comunque esporre sui davanzali delle finestre oggetti per cui possono derivare inconvenienti o danni a terzi.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 675 del codice penale, i vasi di fiori e/o piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati in sicurezza ai davanzali delle finestre, ai parapetti

dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli.

5. Nel procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

6. Nei casi di nuove costruzioni o di riparazioni di quelle già esistenti l'esecutore dei lavori avrà l'obbligo di tenere costantemente scevro dalle polveri provenienti dai lavori in esecuzione, il suolo pubblico e limitrofo lavando anche la strada ove ciò risulti necessario.

7. Le acque pluviali cadenti dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo pubblico secondo le prescrizioni determinate dal Regolamento Edilizio.
I guasti che avvenissero nelle grondaie, docce e nei tubi devono essere prontamente riparati dai proprietari.

ART. 7

Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, aria, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni, nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti normative in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.

ART.8

Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, è fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo, sul suolo pubblico o privato, salvo l'uso di strutture installate su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti in materia, è vietato altresì, su suolo pubblico o privato, accendere fuochi o comunque utilizzare sistemi di cottura di alimenti - salvo quelli espressamente autorizzati con apposito titolo, ivi comprese le apparecchiature elettriche che producano fumi, esalazioni, odori o vapori - in luoghi chiusi non dotati di sistemi a norma per il loro convogliamento all'esterno, abbattimento ed espulsione dei fumi e odori, i quali devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione sia strutturale che funzionale. Tali esalazioni moleste sono vietate anche se provenienti da attività commerciali.

ART. 9

Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni dello spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono effettuarsi sollecitamente e con le cautele necessarie ad impedire esalazioni nocive; le materie putride dovranno essere trasportate immediatamente fuori dall'abitato.

2. Le operazioni di cui al comma precedente devono essere effettuate nelle prime ore mattutine e non oltre le ore 10:00, da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.

3. Al di fuori della fascia oraria di cui al comma 2, sono autorizzati tutti gli interventi aventi carattere d'urgenza.

TITOLO III

PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ' DELLE PERSONE

ART. 10

Pubblica quiete

1. Il Comune tutela ed assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come dalle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e qualsiasi altro attrezzo che provochi rumore) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e alle previsioni del piano comunale di zonizzazione acustica vigente.

ART. 11

Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori di locali e dei luoghi di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività idonee a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo alla tranquillità delle persone.

ART. 12

Rumori e schiamazzi per le strade

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 10, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono e rumore.
3. Fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa nazionale e locale in materia di acustica ambientale e dal Codice della Strada, dalle ore 22.00 alle ore 8.00 i servizi di nettezza urbana ed il carico e scarico di cose, nell'abitato e nelle zone limitrofe, devono effettuarsi in modo da non disturbare il riposo delle persone.
4. Nelle zone centrali o caratterizzate dalla presenza di molte attività notturne di ristorazione, pub o similari per quanto riguarda il conferimento del vetro, deve esser raccolto solo in orari diurni ed è vietato lo sversamento dei contenitori delle attività commerciali nei cassonetti all'esterno, in quanto riservati ai residenti, soprattutto in orari notturni, onde evitare di produrre un continuo frastuono.
5. Sono vietati gli abusi e l'uso improprio di segnalazioni sonore, su tutto il territorio comunale.

TITOLO IV

USO E CONSERVAZIONE DELLE COSE PUBBLICHE E PRIVATE

ART. 13

Comportamenti vietati nei luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza, della viabilità e del decoro della città, è vietato:

a) imbrattare, disegnare, posizionare oggetti, incidere o compromettere in qualsiasi maniera il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto, edifici pubblici e privati, mezzi di pubblico trasporto e/o qualsiasi altro luogo particolarmente visibile anche con manifesti, cartelli e scritte;

b) arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri di cinta e similari, alberi nonché legarsi ad essi;

c) bivaccare, intendendosi per "bivacco" lo stazionare in luogo pubblico in modo scomposto e/o contrario al decoro, sedersi, anche consumando cibi e/o bevande, sui beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale e sul suolo pubblico e privato (soglie di entrata di civili abitazioni o di esercizi commerciali) anche intralciando il passaggio o recando qualsivoglia disagio.

d) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

e) rimuovere, manomettere, danneggiare o imbrattare panchine e segnaletica stradale e ogni altro elemento dell'arredo urbano e infrastrutture pubbliche;

f) utilizzare le attrezzature e gli impianti destinati a giochi per bambini in modo improprio o comunque tale da recare danno alle strutture;

g) abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccole dimensioni (mozziconi da fumo, fazzoletti, incarti ecc.), sul suolo ed aree verdi pubbliche fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

h) rompere, muovere, spostare o occludere i chiusini, le grate e le griglie delle strade, nonché gettare qualsiasi rifiuto, fogliame o sassi che possano provocare l'ostruzione del convoglio delle acque reflue.

i) danneggiare ed alterare in qualsiasi modo gli steccati, i cancelli, i ripari, le siepi, le colonnette, i parapetti, le statue, i sedili, le panche, le fontane, gli alberi, le piante, gli arbusti, i tappeti erbosi, la aiuole di fiori e in genere qualunque oggetto pubblico che si trovino nelle strade e piazze della città o dell'abitato.

E' del pari vietato passeggiare e condurre veicoli e sostare sui prati, sulle aiuole, giardini e passeggi pubblici.

ART. 14

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. In ossequio al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

2. E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

ART. 15 Messaggi

1. Sui pali della pubblica illuminazione, nonché delle paline dei semafori e della segnaletica stradale, sulle transenne, sugli alberi, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e su ogni altro elemento e/o manufatto, presente sulla strada o ad essa attinente, è vietato collocare o far collocare volantini, locandine, manifesti, fogli ed altri simili supporti contenenti messaggi di qualunque genere;
2. Alla scadenza del messaggio e/o della autorizzazione temporanea è in ogni caso fatto obbligo agli interessati, di provvedere alla pronta e totale rimozione di quanto collocato.
3. Sulle facciate degli edifici prospicienti le strade e le piazze del Centro Abitato, è vietato esporre volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere visibili dalle vie e piazze pubbliche.

ART. 16

Uso delle pubbliche fonti d'acqua e fontane monumentali

1. Non è consentito attingere acqua alle fonti pubbliche con recipienti di grande capacità, attingere acqua allacciando tubazioni di qualunque tipologia e per qualunque scopo o chiuderle impedendo l'erogazione delle acque.
2. Chiunque intenda dissetarsi è tenuto ad attingere l'acqua con appositi accorgimenti o recipienti; qualora attinga l'acqua da pubbliche fonti munite di rubinetto con apertura e chiusura manuale, l'utente è tenuto a chiuderlo al termine dell'erogazione.
3. Alle fonti, vasche e fontane pubbliche non è consentito immergersi totalmente o parzialmente, lavare animali, annaffiare o gettarvi qualsiasi oggetto o sostanza;

ART. 17

Misure a tutela del decoro pubblico e privato

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o che siano comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture qualora sporche o imbrattate
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza attuando tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare e/o agevolare indebite intrusioni, scarico di rifiuti, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
3. Nondimeno, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia delle vetrine.

ART. 18

Recinzioni e manutenzione dei terreni

1. Ogni terreno, con l'esclusione di quello agricolo il cui mantenimento è regolamentato dalla normativa nazionale e ordinanze regionali e locali specifiche, deve essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igienico sanitarie idonee;

2. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso ad un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, ricettacolo di rifiuti o proliferazione di ratti e insetti nocivi alla salute pubblica quali mosche e zanzare. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può disporre particolari periodi per lo sfalcio;

3. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con prodotti maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato;

4. Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze che possono creare pericolo o danno a terzi.

ART. 19

Alimentazione dei volatili di città

1. È vietato alimentare in qualsiasi modo i piccioni di città e volatili simili nel centro abitato.

2. E' vietato depositare nelle piazze e nelle pubbliche strade, ogni sorta di alimento destinato all'alimentazione dei piccioni e volatili simili. Apposito personale sarà autorizzato a fornire l'alimento idoneo nelle piazzole che saranno all'uopo predisposte in zone debitamente destinate.

3. Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a provvedere a proprie spese:

- a) alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e ripari nei quali i volatili abbiano nidificato e/o depositato guano;
- b) alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline o aggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
- c) all'apposizione di griglie o reti destinate all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di areazione e/o di accessi attraverso i quali i volatili possono ivi introdursi e trovare luogo per la nidificazione.

ART. 20

Sgombero della neve e del ghiaccio

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata, o comunque trasferita sul suolo pubblico o privato aperto all'uso pubblico;

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, nonché evitare di gettare o disperdere acqua al suolo in tempo di gelo onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;

TITOLO V

ESERCIZIO DI MESTIERI, LAVORI E PROFESSIONI

ART. 21

Attività di lavavetri sulla pubblica via

1. È vietato offrire e/o praticare in qualunque forma l'attività di pulizia dei cristalli o dei fari dei veicoli ed aspettarsi e/o richiedere, di conseguenza, l'elargizione di denaro o altre utilità, ovvero attivarsi in qualunque modo per ricevere denaro o altre utilità a seguito della prestazione offerta o effettuata.

ART. 22

Accattonaggio

1. È vietato effettuare l'accattonaggio comunque compiuto, in modo fraudolento al fine di destare l'altrui pietà.

ART. 23

Mestieri di strada

1. Ai fini del presente regolamento sono attività e mestieri di strada tutti quelli esercitati sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo non stabile, come per esempio i venditori o distributori ambulanti di merci, di generi alimentari o di bevande, compresi i produttori agricoli, nonché chiunque altro eserciti mestieri e lavori, sempre ambulanti, di saltimbanco, cantante, suonatore, mimo, clown, madonnaro ed altri analoghi, compresi quelli di stretta natura artigianale.

2. L'esercizio dei mestieri di strada deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale, ma anche e soprattutto in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza ed incolumità dei cittadini, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

3. Per l'esercizio degli artisti di strada, gli interessati hanno l'obbligo di comunicare almeno 10 gg. prima dell'evento alla Polizia Locale e alla Questura, la data, il luogo e la fascia oraria (max 2 ore per luogo prescelto) da scegliere nell'ambito delle fasce orarie 08:00-12:30 / 14:30- 23:00.

L'esercizio di tale attività non potrà mai interessare marciapiedi o impedire la libera circolazione di mezzi e persone.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

4. Le attività di skater possono avere svolgimento esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale.

5. Le attività di writer possono avere svolgimento esclusivamente nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale.

ART. 24

Amministratori di condominio

1. All'amministratore di condominio, nominato ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, è fatto obbligo di rendere noto, mediante affissione all'ingresso esterno dello stabile di una apposita targa o cartello, su basi di ottone o travertino, di dimensione cm 20 x 15 cm(h) – max 300 cmq, gli elementi

conoscitivi così come riportati nel prospetto allegato al presente Regolamento, quale parte integrante di esso. (all.n.1)

2. Allo stesso amministratore è fatto obbligo di sostituire la targa o il cartello in tutti i casi di modifica degli elementi identificativi di cui al precedente punto.

3. L'installazione di pulsantiere di citofoni o altri elementi come targhe e insegne o faretti sugli edifici del centro storico dovranno comunque essere conformi e adeguati agli standard previsti nel Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro storico vigente.

TITOLO VI

SICUREZZA URBANA QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 25

Contrasto della prostituzione

1. È vietato avvicinare, intrattenersi ed appartarsi con soggetti che, indulgiando in luogo pubblico o aperto al pubblico, lascino chiaramente intendere, per modalità comportamentali correlate alle particolari condizioni di tempo e di luogo, l'esercizio della prostituzione.

2. Integra la violazione il compimento di una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui meretricio quale, per esempio, il trasporto di cortesia a bordo del proprio veicolo nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al precedente comma.

ART. 26

Misure a tutela del decoro di aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento in relazione a condotte censurate.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 c. 3 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017, e successive modificazioni introdotte dall'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di particolari aree, si individuano i seguenti ambiti urbani, oltre quelli già previsti dalla citata normativa:

- a) le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti universitari e di ricerca e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- b) le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- c) le aree adibite a verde pubblico e le aree adiacenti entro 100 metri;
- d) i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- e) i complessi monumentali, i parchi archeologici, i musei, i siti e luoghi della cultura e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- f) ulteriori aree urbane indicate in apposito provvedimento amministrativo emesso dall'amministrazione comunale.

2. L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta, può modificare l'elencazione delle aree di cui al comma 1, ovvero ampliarla qualora sia necessario garantire la tutela del decoro di ulteriori aree.

TITOLO VII

DETTENZIONE E CONDUZIONE DI ANIMALI

ART. 27

Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini del presente regolamento, per “animale da compagnia” s'intende ogni animale tenuto dall'uomo per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Per tutto ciò che non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme generali vigenti in materia, alle Ordinanze Ministeriali e alle disposizioni regionali e comunali di tutela del benessere degli animali;

ART. 28

Responsabilità e doveri generali del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni;
2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - c) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - d) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - e) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

ART. 29

Prevenzione dell'avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi in qualsiasi modo di bocconi o esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti per gli animali, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

ART. 30

Norme particolari sulla conduzione dei cani

1. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di cani devono condurli utilizzando sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt.1.50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dal Comune - e di avere sempre con sé la museruola da applicare in caso di necessità o controllo ;
2. Il cane deve sempre essere affidato a persone in grado di gestirlo e custodirlo correttamente.

TITOLO VIII

VIOLAZIONI DI NORME

ART. 31

Sanzioni

1. In ottemperanza all'art. 2 comma 3 del Regolamento, per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IX

ABROGAZIONI

Articolo 32

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana di Ascoli Piceno, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale Amministrativa del 15 aprile 1909 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le disposizioni, gli atti ed i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Fac-simile Targa Amministratore allegato al Regolamento di Polizia Locale n. ___ del _____

Dimensioni 20 cm x 15 cm (h) – max 300 cmq.

(Logo Comune)	COMUNE DI ASCOLI PICENO	(Logo Associazione)
	Regolamento di Polizia Locale n. ___ del _____	
Questo stabile denominato:		
Condominio ARCOBALENO		
Via -----, n. -----		
è amministrato da:		
Denominazione società o Titolo Nome Cognome		
con sede in Via ----- n. --- di Località		
P.I. ----- C.F. -----		
Telefono ----- Fax -----		
e-mail: ----- PEC: -----		
iscritto alla (nome Associazione) con il n. (numero iscrizione)		
La presente targa è esposta ai sensi della Legge 220/2012 e dell'art. 1129 c. V del C.C.		

PATRIZIA
CELANI
16.11.2023
09:34:37
GMT+01:00

